

INDICE

1. Scopo
2. Riferimenti
3. Campo di applicazione
4. Responsabilità
5. Regole
6. Allegati

Rev	Data	Descrizione	Verificato	Approvato
0	Ottobre 2019	Prima Emissione	O.d.V.	CdA
1	Giugno 2022	Agg. MOG	O.d.V.	CdA
2	Dicembre 2023	Integr. D.Lgs. 24/2023	O.d.V.	CdA

1. SCOPO

Il presente Protocollo definisce e descrive il processo di trasmissione e gestione delle segnalazioni, dei soggetti legittimati all'invio o alla trasmissione delle stesse, anche in forma anonima, che si trovi a conoscenza di atti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla legge o alle normative interne della Fondazione.

La Fondazione nel rispetto del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, mette a disposizione un canale di segnalazione interna informatico che possiede le caratteristiche che consentono l'invio delle segnalazioni in forma anonima con idonee misure di sicurezza, quali la criptazione delle informazioni trasmesse, per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre La Fondazione mette a disposizione la possibilità di presentare una segnalazione in forma orale e il presente protocollo ne descrive le modalità.

Ogni altra segnalazione presentata autonomamente dai soggetti legittimati, con modalità diverse da quelle messe a disposizione dalla Fondazione, sarà presa in considerazione secondo le responsabilità e gli incarichi assegnati per la gestione delle stesse, trattate con le opportune garanzie di riservatezza, ma che non raggiungono i livelli di protezione che diversamente garantisce il canale informatico sopracitato.

Il presente protocollo infine illustra sinteticamente i principi per le segnalazioni "esterne" e "pubbliche".

In considerazione della materia disciplinata, tale Protocollo assume rilevanza anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e del correlato sistema di controllo, e l'eventuale violazione delle stesse potrà essere valutata anche quale violazione del Modello Organizzativo della Fondazione, e sanzionata secondo il vigente sistema disciplinare.

2. RIFERIMENTI

- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing);
- Legge n. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- Art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fondazione Sanità e Ricerca.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Protocollo sono applicate alle attività di Fondazione Sanità e Ricerca.

In particolare, i "Destinatari" del presente Protocollo sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale;
- i membri del Collegio Sindacale;
- il personale dipendente;
- il personale sanitario non dipendente;
- tutti i soggetti esterni alla Fondazione che operano in nome e/o per conto di essa (ad es., appaltatori, consulenti, professionisti esterni, ecc.; di seguito, anche solo "Terzi").

4. RESPONSABILITA'

Le responsabilità circa l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo sono della Fondazione Sanità e Ricerca.

5. REGOLE

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione e che consistono in:

- **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazione, in generale, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (meglio noto come Modello 231) adottato dalla Fondazione;**
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (a titolo esemplificativo: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione).

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

Nel campo di applicazione della procedura non sono ricomprese le fattispecie escluse dalla Legge sul Whistleblowing, tra cui:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante in virtù dell'ufficio rivestito ma anche in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte dei soggetti che hanno il compito di gestire le segnalazioni. È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

GESTORE E TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONI

La Fondazione ha organizzato e istituito due modalità o canali per la trasmissione delle segnalazioni. È importante sottolineare che perché possano essere gestite compiutamente, le segnalazioni devono risultare adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Nell'ambito della gestione dei canali di segnalazione interna, la Fondazione ha incaricato il soggetto esterno al quale ha affidato il compito di gestione, raccolta e trattamento delle segnalazioni, attraverso i canali disposti dalla Fondazione, ed è l'Organismo di Vigilanza (ODV).

1. Trasmissione informatizzata

Relativamente alla trasmissione informatizzata della segnalazione è stato istituito uno specifico **Canale di segnalazione interno informatico**:

- Piattaforma online – link nella sezione “Whistleblowing” del sito web della Fondazione: canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Per le modalità di accesso al software e la trasmissione delle segnalazioni e la descrizione del processo informatico di gestione e archiviazione delle medesime segnalazioni si rimanda alla IO01/Protocollo 7 allegata al presente protocollo.

Attraverso il canale di segnalazione interna informatico il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Il canale di segnalazione interno informatico predisposto garantisce la possibilità di inviare segnalazioni anonime, la corretta conservazione dei dati in esse contenuti ed il rispetto della normativa in tema di privacy.

2. Segnalazioni verbali

La Fondazione, per consentire anche la trasmissione verbale delle segnalazioni mette a disposizione il numero 06.58899248, contattabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al quale risponde un incaricato dell’OdV. Entro sette (7) giorni dal primo contatto l’incaricato, se richiesto e/o opportuno, concorderà un incontro.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Una volta ricevuta la segnalazione attraverso il canale informatico indicato o in forma verbale, la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- i. protocollazione e custodia;
- ii. valutazione preliminare;
- iii. istruttoria e comunicazione dell’esito;
- iv. archiviazione.

i. Protocollazione e custodia

È il software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata della segnalazione effettuata attraverso il canale di segnalazione informatico, in conformità con la normativa di riferimento.

L’OdV è tenuto a rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della medesima.

Anche nel caso di segnalazione verbale, a maggior garanzia di riservatezza delle informazioni ricevute, l’incaricato provvede a protocollare e inserire la segnalazione, registrandola nel canale informatizzato, attraverso il quale verranno dunque gestite e archiviate anche le segnalazioni orali.

ii. Istruttoria preliminare

Nella fase di istruttoria preliminare l'Organismo di Vigilanza verifica la fondatezza della segnalazione, mantenendo, laddove necessario, le opportune interlocuzioni con il segnalante, attraverso il canale informatico. Qualora la segnalazione venga valutata fondata e ammissibile (sussistenza dei requisiti essenziali), l'OdV procede con la fase istruttoria (investigazione). L'OdV può procedere all'archiviazione immediata nel caso in cui:

- valuti la manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accerti il contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la segnalazione risulti corredata da documentazione non appropriata o incoerente.

ii. Istruttoria e comunicazione dell'esito

Nel corso dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza può avere un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale informatico a ciò dedicato o anche di persona se questi lo accetta. Diversamente se è il segnalante a richiedere un incontro, il gestore della segnalazione deve provvedere a garantirlo entro sette giorni dalla richiesta.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Fondazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, l'OdV dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi la fondatezza della segnalazione l'OdV attiva immediatamente le funzioni e/o gli organi preposti interni o gli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive o l'avvio di procedimenti disciplinari in linea con quanto previsto alla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

NOTA: Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Fondazione ovvero della magistratura.

L'Organismo di Vigilanza fornirà un riscontro alla persona segnalante entro il termine massimo di 3 mesi attraverso il canale informatico. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

iv. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati esclusivamente in formato digitale, tramite il software del canale informatico.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Tutela del segnalante

La Fondazione, al fine di proteggere e salvaguardare l'autore della segnalazione, assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva, garantendo protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita dal sistema informatico di segnalazione che non richiede alcun dato personale e in ogni caso viene tutelata qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. In particolare i servizi cloud forniti da Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe), su cui è ospitato il servizio Signalethic di Sanmarco Informatica S.p.A., sono accessibili esclusivamente agli sviluppatori, dipendenti dell'azienda Sanmarco Informatica S.p.A., che si occupano dello sviluppo e della manutenzione del software, e ai gestori dell'infrastruttura IT, dipendenti delle aziende che forniscono servizi di cloud hosting a Sanmarco Informatica, che gestiscono la sicurezza dell'infrastruttura IT. Nessun addetto e/o incaricato di Fondazione Sanità e Ricerca, nemmeno per interposta persona, può accedere al server. La tutela è altresì garantita tramite crittografia dei dati At Rest a livello di database ed In Transit, sia in riferimento ai dati delle segnalazioni, che alle password e agli allegati; la chiave di crittografia è detenuta dal fornitore del sistema di segnalazione informatizzato.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

L'identità della persona segnalante, qualora conosciuta, e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti e incaricate (gestore) a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Potrebbe essere necessario rivelare l'identità del segnalante nei soli casi di:

- procedimento disciplinare, nel solo caso in cui il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;

- procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, solo nel caso in cui tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

In tali casi è comunque necessario il consenso espresso dello stesso segnalante¹, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, indispensabili per la difesa dei soggetti coinvolti nell'ambito dei procedimenti instauratisi a seguito della segnalazione.

Tutte le segnalazioni, anche se trasmesse in forma anonima, sono soggette alla valutazione e gestione secondo il presente Protocollo.

Il personale della Fondazione, coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle diverse fasi afferenti la gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sui denunciati. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Protocollo, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Protocollo.

Tutela del segnalato

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, la Fondazione si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, ne venga accertata l'infondatezza ed il contestuale dolo e/o colpa grave del segnalante, è prevista l'irrogazione delle misure disposte dal Sistema Disciplinare facente parte del Modello Organizzativo.

In conformità con la normativa vigente, la Fondazione adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste dell'Autorità Giudiziaria, ecc.).

Segnalazione esterna

Il Dlgs. 10 marzo n. 24, stabilisce inoltre un canale di segnalazione esterna, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 6.1 del suddetto Decreto. Le modalità per effettuare una segnalazione esterna sono indicate nell'art. 7 del Dlgs. 10 marzo n. 24.

Segnalazione pubblica

Il Dlgs. 10 marzo n. 24, stabilisce la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica dell'oggetto della propria segnalazione. I criteri, le modalità e principi per i quali è possibile ricorrere a una divulgazione pubblica di una segnalazione sono indicati nell'art. 15 del Dlgs. 10 marzo n. 24.

¹ Ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 12, comma 2 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Misure e provvedimenti sanzionatori

Per tutto ciò qui non previsto, troveranno applicazione la contrattazione collettiva di riferimento ed il Sistema Disciplinare facente parte del Modello Organizzativo.

TABELLE DI SINTESI

Violazioni oggetto di segnalazione
Reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello 231 adottato dalla Fondazione.
Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea.
Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
Atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Attinenza con contesto lavorativo
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Nozione ampia di contesto lavorativo quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Caratteristiche delle segnalazioni	
E' necessario risultino chiare:	<ul style="list-style-type: none"> • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; • la descrizione del fatto; • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

6. ALLEGATI

- IO01/Protocollo 7
- D.Lgs. 10 marzo n. 24